

le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria. Dopo la terza pubblicazione l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato e la vendita vien fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità.

Per poter concorrere all'incanto occorre aver depositato nella cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di esso, della vendita e della trascrizione nella somma stabilita nel bando, e, se non se n'è dispensati dal giudice uditi i creditori presenti, il decimo del prezzo sul quale l'incanto si apre.

L'aggiudicatario è tenuto a depositare entro cinque giorni il residuo prezzo della vendita, ed in caso d'inadempimento la nave è rimessa all'incanto, con decreto del giudice delegato, a rischio e spese del compratore. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando.

Una procedura più semplice e più breve è stabilita per le navi di portata inferiore alle trenta tonnellate, e per i galleggianti in servizio dei porti o della pesca costiera.

All'aggiudicatario è rilasciato un estratto del processo verbale della vendita, il quale deve essere annotato nei registri dell'ufficio marittimo d'iscrizione della nave sull'atto di nazionalità.

Le domande di separazione, cioè i reclami di proprietà della nave pignorata, debbono essere notificate al creditore istante prima della vendita, e se lo sono dopo di essa si convertono in opposizione sul prezzo. Le opposizioni sul prezzo debbono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

Effettuata la vendita, il giudice delegato procede alla graduazione dei creditori e alla distribuzione del prezzo: pagati i creditori, l'eventuale resto va a beneficio del debitore già proprietario della nave.

46. L'acquisto della nave *a titolo gratuito* non presenta specialità: solo per la successione bisogna ricordare che deve farsene denuncia all'ufficio marittimo di